

STATUTO

AS.GE.SA COOP. SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARROCH CA VIA LOMBARDIA 17

Numero REA: CA - 131025

Codice fiscale: 01546750926

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto n° 142016/35333	
	Statuto	
	Titolo I	
	Denominazione, sede e durata	
	Articolo uno	
	Costituzione e denominazione	
	È costituita, con sede nel Comune di Sarroch, la società cooperativa denominata "AS.GE.SA Coop. Sociale".	
	La cooperativa, con deliberazione assembleare, potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.	
	Articolo due	
	Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà, fatto salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti, essere prorogata con deliberazione assembleare.	
	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo tre	
	Scopo mutualistico	
	La cooperativa, in conformità a quanto prescritto dalla legge 8 novembre 1991, n° 381 (<i>Disciplina delle cooperative sociali</i>), non ha scopo di lucro e suoi fini sono la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini e il perseguimento dell'interesse generale della comunità da conseguire mediante l'esecuzione delle prestazioni specificate nel successivo articolo quattro e secondo le disposizioni dell'articolo uno, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n° 381.	
	La cooperativa s'ispira ai principi della mutualità prevalente, della solidarietà, della democraticità e della correttezza dei rapporti con le comunità locali, con lo Stato e con le altre istituzioni pubbliche e private.	
	La cooperativa per curare gli interessi dei soci e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità collabora con altri enti mutualistici, con altre imprese, con imprese sociali e con organismi del terzo settore.	
	La cooperativa si avvale dell'opera di altri enti con finalità di solidarietà sociale, di volontari e dei fruitori dei servizi e mediante la loro attività e quella dei soci lavoratori realizza l'autogestione responsabile dell'impresa.	
	La cooperativa si prefigge anche lo scopo di ottenere per i soci lavoratori continuità di occupazione nel lavoro e per essi e per i fruitori dei servizi condizioni economiche, sociali e professionali più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.	
	Il socio lavoratore, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142 (<i>Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>) e sue modificazioni e integrazioni, dopo l'adesione alla cooperativa, instaura con essa anche un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra	

	forma consentita dalla legislazione tempo per tempo in vigore. La disciplina delle prestazioni lavorative dei soci, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, deve essere stabilita in uno specifico regolamento.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci gli amministratori devono rispettare il principio della parità di trattamento. La parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, in proporzione alla quantità e alla qualità dei rapporti mutualistici.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con soggetti diversi dai soci.	
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività deve conseguire gli scopi di scambio mutualistico prevalente disciplinati nella specifica normativa del codice civile.	
	Articolo quattro	
	Oggetto sociale	
	La cooperativa, in base alle disposizioni dell'articolo 1, lettera A), della legge 8 novembre 1991, n° 381 e considerato lo scopo mutualistico della società, il suo orientamento alla solidarietà sociale e i requisiti e gli interessi dei soci esposti in questo statuto, ha per oggetto le seguenti attività che potrà svolgere in modo diretto e mediante appalti, affidamenti e convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati:	
	- prestazione di servizi di assistenza domiciliare, socio-assistenziale e socio-sanitaria agli anziani, ai disabili fisici e psichici, ai minori e alle famiglie in difficoltà e in generale a tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà;	
	- gestione di centri di accoglienza con servizi residenziali, semiresidenziali e diurni per anziani autosufficienti e non autosufficienti, minori, adulti e anziani che presentino disabilità fisica e psichica;	
	- gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglie, residenze sanitarie assistenziali (RSA) etc;	
	- prestazione di sostegno e di servizi educativi idonei al recupero educativo, al reinserimento nella società e al conseguimento di occupazione lavorativa di minori, disabili psichici e fisici e anziani da eseguire a domicilio, nei centri di accoglienza, nei centri di aggregazione, nelle scuole, nelle comunità e all'interno dei nuclei familiari;	
	- prestazione di assistenza educativa, scolastica ed extrascolastica rivolte a prevenire il disagio minorile;	
	- prestazione a minori, a disabili psichici e fisici e ad anziani di servizi di animazione a domicilio, nei centri di accoglienza, nei centri di aggregazione, nelle scuole, nelle comunità e all'interno dei nuclei familiari;	
	- prestazione a minori, a disabili psichici e fisici e ad anziani di servizi di servizi di spiaggia day e di colonia;	
	- gestione e promozione di campagne educative e culturali ri-	

	volte alla prevenzione primaria;	
	- gestione di ludoteche, biblioteche e centri di aggregazione sociale;	
	- progettazione ed erogazione di tutti i servizi previsti nell'oggetto sociale;	
	- prestazione di servizi di segretariato sociale ad anziani, minori, adulti, disabili e a famiglie in difficoltà;	
	- gestione di centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori e salvaguardarli da ogni forma di violenza;	
	- promozione di campagne culturali informative per i genitori e offerta di stimoli e confronti culturali e sociali;	
	- gestione di centri di ascolto, di orientamento e di riabilitazione;	
	- attivazione di sportelli a tutela e a sostegno della famiglia finalizzati all'affidamento minorile, alle adozioni nazionali e internazionali, all'assistenza legale, psicopedagogica, sociale e sanitaria connessi a separazioni, violenze, soprusi (stalking), dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti e al vizio del gioco;	
	- attivazione di un filo diretto rivolto a soggetti in difficoltà (linea telefonica, e-mail, sms, etc);	
	- prestazione di servizi di educazione di strada, organizzazione di gruppi di mutuo auto-aiuto e gestione di centri informagiovani;	
	- gestione di asili nido, micro nidi, sezioni primavera e di scuole per l'infanzia di ogni ordine e grado e prestazione di servizi di baby sitting;	
	- prestazione di servizi di supporto legati alla pre accoglienza e alla post accoglienza scolastica, alla gestione di corsi alternativi e al trasporto di alunni e prestazione di altri servizi didattici da eseguire anche nelle strutture scolastiche;	
	- gestione di centri e di comunità e predisposizione di tutti gli interventi idonei al recupero di persone divenute dipendenti dall'uso di sostanze stupefacenti;	
	- prestazione di attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale al fine di renderla consapevole e disponibile ad accogliere persone in stato di bisogno;	
	- prestazione di assistenza infermieristica e sanitaria e di terapie riabilitative e fisioterapiche a carattere domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale e all'interno di centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e da privati;	
	- gestione di servizi sanitari e sociali, comprese la produzione e la somministrazione di pasti a persone bisognose di assistenza di ogni età e condizione;	
	- costituzione di centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;	
	- prestazione di opera di animazione e di promozione di atti-	

	vità sportive, musicali, ricreative e culturali; - gestione di mense e di centri di ristoro e di accoglienza; - organizzazione di corsi di formazione professionale, di conferenze e di convegni; - erogazione di servizi a organismi, enti, associazioni e cooperative che abbaino finalità similari. La cooperativa, come impresa sociale di diritto, ha per oggetto anche le seguenti attività: - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; - agricoltura sociale, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modifiche; - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. La cooperativa è anche un luogo, un'occasione e una fase di integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture sociali, sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione. La cooperativa, al fine di rendere più efficace l'azione educativa e formativa della comunità, promuove lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati in questo statuto mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet e mediante il coordinamento della propria attività con quella dei docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari. La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate. Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici e da privati, direttamente e indirettamente e anche in associazione temporanea d'imprese e in altre forme di aggregazione. Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato. La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dagli Stati, dalle Regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere interessati allo sviluppo della cooperazione La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale	

	e adottare procedure di programmazione pluriennale rivolte allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n° 59 (<i>Nuove norme in materia di società cooperative</i>) e di eventuali norme modificative e integrative.	
	La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, può compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile (<i>Partecipazioni</i>) e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.	
	La cooperativa può, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestati col fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. I modi dello svolgimento di tale attività dovranno essere definiti nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.	
	Titolo III	
	Soci	
	Articolo cinque	
	Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori nei quali opera la cooperativa possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo e al conseguimento dello scambio mutualistico con l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico e adesione a esso. Il socio lavoratore, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142 (<i>Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>) e sue modifiche e integrazioni, dopo l'adesione alla cooperativa, instaura con essa anche un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra	

	forma consentita dalla legislazione tempo per tempo in vigore. La disciplina delle prestazioni lavorative dei soci, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, deve essere stabilita in uno specifico regolamento;	
	- soci volontari, vale a dire persone fisiche che, secondo le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività lavorativa gratuitamente e soltanto per fini di solidarietà;	
	- soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	I soci devono essere iscritti in specifiche sezioni del libro dei soci in base all'appartenenza alle categorie indicate prima.	
	Non possono in nessun caso essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti con quella della cooperativa.	
	Articolo sei	
	Libro dei soci	
	La società deve dotarsi del libro dei soci che deve essere tenuto dall'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio numero di telefax e il proprio numero del telefono cellulare. Gli amministratori devono tempestivamente aggiornare il libro soci con le indicazioni comunicate loro dai soci in modi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.	
	Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Per i loro rapporti con la società il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che figura nei libri sociali.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione concernente le informazioni comunicate nella domanda di ammissione o successivamente. Tali variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.	
	Articolo sette	
	Categoria speciale di soci	
	La cooperativa può, secondo le disposizioni dell'art. 2527, terzo comma, c.c. (<i>Requisiti dei soci</i>), istituire una categoria speciale di soci i diritti e gli obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.	
	Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso essere superiore al terzo del numero totale dei	

	soci cooperatori.	
	Nella categoria speciale potranno essere iscritti coloro che, in ragione del loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, siano in grado di concorrere al raggiungimento dei suoi fini.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni concernenti l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono mai superare il decimo dei voti spettanti ai soci che prendono parte alla decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti stabiliti negli articoli 2422 (<i>Diritto d'ispezione dei libri sociali</i>), 2545 bis (<i>Diritti dei soci</i>) e 2476, secondo comma (<i>Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci</i>), del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dieci dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale diritto al risarcimento dei danni. Il recesso ha effetto allo spirare del termine di preavviso sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.	
	Le cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono quelle stabilite dall'articolo undici di questo statuto e le seguenti:	
	a) l'inopportunità economica, organizzativa o finanziaria del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci e con gli organi della cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e, in genere, alla vita della cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio che appartiene alla categoria speciale può essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari.	
	Il socio che appartiene alla categoria speciale che intenda essere ammesso ad avere diritti che spettano ai soci ordinari deve farne domanda all'organo amministrativo sei mesi prima della scadenza del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari e l'organo amministrativo, compatibilmente con l'esistenza di occasioni di lavoro per il richiedente e considerati i modi del precedente svolgimento delle sue prestazioni, deve	

	verificare la sussistenza dei requisiti professionali del richiedente per la sua ammissione a socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Articolo otto	
	Domanda di ammissione	
	Chi intenda essere ammesso come socio deve fare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se la domanda sia fatta da persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, il codice fiscale e il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze nel lavoro;	
	c) la categoria di socio nella quale chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto e i regolamenti sociali e della volontà di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale disciplinata negli articoli 41, 42 e 43 di questo statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso in qualità di socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà inoltre specificare:	
	a.1) l'effettiva attività svolta, la condizione o la capacità professionale e le competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni e in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso in qualità di socio volontario, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà anche specificare:	
	a.2) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) le specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 2522 c.c. (Numero dei soci), quando la richiesta di ammissione	

	è formulata da società, associazioni ed enti, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda deve contenere le seguenti notizie, dati e documenti:	
	g) ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefax;	
	h) copia della deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;	
	i) qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo cinque, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve, a cura dell'organo amministrativo, essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci.	
	Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo nove Obblighi dei soci	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, al versamento:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo quale rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano scopi sociali identici a quelli della cooperativa e svolgano attività concorrenti, a non prestare, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato e dei modi di pre-	

	stazione e della quantità di lavoro disponibile nella cooperativa, attività lavorativa in favore di terzi che esercitino imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione, con riferimento al tipo e allo stato dell'attività svolta, alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della stessa cooperativa, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro.	
	I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:	
	a.2) a prestare, nei modi e nei limiti di quanto stabilito nei regolamenti interni, la propria attività di volontariato.	
	Articolo dieci	
	Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali e per morte se il socio sia persona fisica;	
	2) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa o per estinzione se si tratti di società o enti.	
	Articolo undici	
	Recesso del socio	
	Oltre che nei casi stabiliti nell'art. 2473 c.c. (<i>Recesso del socio</i>) e fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di prestare l'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per i motivi specificati nel regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano trascorsi almeno due esercizi sociali dall'ammissione nella cooperativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	L'organo amministrativo deve esaminare e decidere sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione.	
	L'organo amministrativo, se ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso all'organo arbitrale nei modi stabiliti in questo statuto.	

	Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per i rapporti mutualistici, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno o nei contratti di lavoro instaurati, alla chiusura dell'esercizio sociale in corso se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e alla chiusura dell'esercizio successivo se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato quando manchino meno di tre mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, l'organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo dodici	
	Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione o, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o che, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;	
	b) che, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal suo rapporto mutualistico;	
	c) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;	
	d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbia comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;	
	e) che, previa intimazione rivoltagli dall'organo amministrativo, non provveda entro quindici giorni dall'intimazione al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme di denaro dovute alla società a qualsiasi titolo;	

	f) che, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione degli altri rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dalla data della sua annotazione nel libro dei soci alla quale deve provvedere l'organo amministrativo.	
	Articolo tredici	
	Deliberazioni in materia di recesso e di esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che dovessero insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione devono essere sottoposte alla decisione dell'organo arbitrale che opera nei modi stabiliti in questo statuto.	
	L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto inviato alla cooperativa con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data della loro comunicazione al socio.	
	Articolo quattordici	
	Liquidazione della quota	
	La liquidazione della quota sociale deve essere eseguita sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo per il socio. Comunque, la liquidazione della quota sociale non potrà esser mai eseguita in misura superiore all'importo effettivamente versato dal socio e rivalutato nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 (<i>Rivalutazione delle quote o delle azioni</i>) della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, deve essere ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.	
	Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centotanta giorni dall'approvazione del relativo bilancio.	
	Articolo quindici	
	Morte del socio	
	Gli eredi e i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota liberata, eventualmente rivalutata nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	Gli eredi e i legatari del socio defunto devono consegnare al-	

	la cooperativa, insieme alla richiesta di liquidazione della quota di capitale spettante al defunto, un atto notorio o altra documentazione idonea dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile (<i>Indivisibilità delle azioni</i>).	
	Quando vi siano più eredi, costoro questi devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta all'instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso all'instaurazione di tali rapporti nei modi stabiliti nel precedente articolo otto.	
	Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione nei modi stabiliti nel precedente articolo quattordici.	
	Articolo sedici	
	Rimborso della quota	
	I soci receduti e i soci esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote liberate per l'intero, eventualmente rivalutate nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.	
	Il rimborso della quota deve avvenire sulla base dei risultati del bilancio concernente l'esercizio sociale durante il quale si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
	Il sovrapprezzo, se versato, non potrà mai essere rimborsato. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Articolo diciassette	
	Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta della liquidazione non sia stata fatta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote delle quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine stabilito sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi stabiliti nei punti b), c), d), e) ed f) del precedente articolo dodici saranno tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento e perdono il diritto al rimborso della quota sociale.	

	La cooperativa può, anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 del codice civile (<i>Compensazione legale e giudiziale</i>), compensare il proprio debito di rimborso della quota sociale spettante al socio cessato, di pagamento della prestazione mutualistica dovute al socio cessato e di rimborso di prestiti eseguiti dal socio cessato con i propri crediti derivanti dall'applicazione di penali al socio cessato, se previste dai regolamenti interni, e dovute per risarcimento di danni e per prestazioni mutualistiche fornite al socio cessato. Il socio che cessa di costituire parte della società risponde verso di essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio cessato è obbligato verso di essa nei limiti del ricevuto.	
	Allo stesso modo e per lo stesso periodo di tempo rispondono verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Soci sovventori	
	Articolo diciotto	
	Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni del Titolo III di questo statuto, possono essere ammessi nella cooperativa i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (<i>Nuove norme in materia di società cooperative</i>).	
	Articolo diciannove	
	Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.	
	Le quote hanno un valore nominale minimo di euro cento.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.	
	Articolo venti	
	Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite soltanto col previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la quota di sovvenzione deve comunicare allo stesso organo amministrativo il nominativo dell'acquirente che propone e l'organo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di non gradimento del soggetto designato quale acquirente dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo ne indica un altro gradito o deve a rimborsare al sovventore il valore della quota.	
	Articolo ventuno	
	Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	

	sere deliberata dall'assemblea. L'assemblea determina l'importo complessivo dell'emissione, l'eventuale esclusione o la limitazione del diritto d'opzione per i soci cooperatori e il termine minimo di durata del conferimento.	
	La deliberazione dell'assemblea deve anche stabilire i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.	
	Articolo ventidue Diritti dei soci sovventori	
	I diritti dei soci sovventori sono così disciplinati: - il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è di due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	- i soci sovventori, trascorsi due anni dalla loro ammissione, hanno diritto di recedere a semplice richiesta. La decorrenza dell'esercizio del diritto di recesso è fissata dalla data di ricezione della sua notifica;	
	- se si deve ridurre il capitale sociale per perdite, esse gravano, in proporzione al rapporto tra le stesse perdite e il capitale conferito dai soci cooperatori, anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori;	
	- ai soci sovventori è riservato il diritto di eleggere un terzo dei membri dell'organo amministrativo quando esso sia collegiale;	
	- a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote anche cooperatori, spettano, in proporzione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri determinati dall'assemblea nella deliberazione di emissione, da uno a cinque voti e, in particolare:	
	a) un voto fino a euro 10.000,00 di capitale sottoscritto;	
	b) due voti oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.000,00 di capitale sottoscritto;	
	c) tre voti oltre euro 30.000,00 e sino a euro 50.000,00 di capitale sottoscritto;	
	d) quattro voti oltre euro 50.000,00 e sino a euro 80.000,00 di capitale sottoscritto;	
	e) cinque voti oltre euro 80.000,00 di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati in ciascun'assemblea. Se, per qualunque motivo, si dovesse superare tale limite, i voti dei soci sovventori dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Titolo V Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Articolo ventitré Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti eseguiti e dovuti dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore ai limiti di legge (il valore della quota detenuta da ciascun socio non può neanche essere superiore ai limiti di legge);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile costituita con gli utili e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi ed ai legatari di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato col denaro versato dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o costituita per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società.	
	Articolo ventiquattro	
	Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori fatto salvo il diritto di recesso.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo sull'acquirente le indicazioni stabilite nel precedente articolo sette, controfirmate per conferma e per accettazione dal potenziale acquirente, fatta salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e deve essergli comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.	
	Decorso il termine concesso all'organo amministrativo per negare l'autorizzazione al trasferimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società, se l'acquirente ha i requisiti stabiliti per diventare socio, deve iscriverlo nel libro dei soci.	
	Il socio al quale sia stato opposto il rifiuto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso nei modi stabiliti nella clausola arbitrale disciplinata nel sesto titolo dello statuto.	
	Articolo venticinque	
	Bilancio d'esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve	

	essere sottoposto per la sua approvazione all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se è redatto un bilancio consolidato o quando sia richiesto da particolari esigenze concernenti la struttura e l'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, imputandoli:	
	a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione disciplinato nell'articolo 11 della legge 59/1992, nella misura stabilita nella stessa legge;	
	c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	d) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea, in ogni caso, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	L'assemblea, entro la misura massima stabilita per le cooperative a mutualità prevalente, può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci non cooperatori.	
	Articolo ventisei	
	Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può, quando i risultati dell'attività mutualistica lo consentano, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.	
	L'assemblea che approva il progetto di bilancio, tenuto conto di quanto stabilito nei commi seguenti, delibera sull'erogazione dei ristorni.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso, secondo le disposizioni contenute nel primo comma e nel secondo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 (<i>Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>), superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere fatta considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa e il socio ed eventualmente, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento e da	

19 di 30

	g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	h) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	i) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o dell'organo di controllo;	
	l) sull'eventuale erogazione del ristorno;	
	m) la deliberazione sull'eventuale stato di crisi aziendale;	
	n) il regolamento interno di lavoro e gli eventuali altri regolamenti interni;	
	o) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	p) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche tramite l'ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito a che stende il verbale di percepire adeguatamente i fatti dell'assemblea;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;	
	d) siano specificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e la persona che verbalizza.	
	Articolo ventinove	
	Convocazione delle assemblee	
	L'organo amministrativo convoca l'assemblea quando lo ritiene utile alla gestione sociale.	
	La convocazione dell'assemblea deve eseguirsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme dei soci di presa visione o con l'invio a ciascun socio, nel domicilio riportato nel libro dei soci o, nello stesso termine di otto giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ri-	

	cevimento in tempo utile prima dell'assemblea.	
	L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.	
	Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.	
	Articolo trenta	
	Costituzione e quorum deliberativi dell'assemblea	
	In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.	
	Per deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera col voto favorevole espresso da almeno due terzi dei soci.	
	Articolo trentuno	
	Diritto di voto e delega	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci persone giuridiche possono avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti dallo specifico regolamento o secondo quanto deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.	
	Il diritto di voto dei soci sovventori è disciplinato nell'articolo ventidue dello statuto che qui si richiama.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare con delega scritta che può essere attribuita soltanto a un altro socio con diritto di voto che appartenga alla medesima categoria del socio assente che non sia amministratore o organo di controllo se nominato.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci assenti.	

	I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da altro soggetto da costui designato.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo trentadue	
	Votazioni	
	Per le votazioni si procede normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Articolo trentatré	
	Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	Articolo trentaquattro	
	Amministrazione	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea che, di volta in volta, ne determina il numero.	
	Se non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea all'atto della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.	
	Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di dei seguenti requisiti di onorabilità:	
	- non essere interdetto, inabilitato o fallito;	
	- non essere stato condannato ad una pena importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	La maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	Articolo trentacinque	
	Compiti dell'organo amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	I consiglieri d'amministrazione, con esclusione delle materie stabilite nell'articolo 2381 c.c. (<i>Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati</i>) e di quanto stabilito nell'articolo 2544 c.c. (<i>Sistemi di amministrazione</i>) in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, possono, determinandone il contenuto, i limiti e gli eventuali modi d'esercizio della delega, assegnare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei componenti l'organo o a un comitato esecutivo formato da alcuni amministratori.	
	Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e, se esistente, al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo trentasei	
	Convocazioni e deliberazioni	
	Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, siano informati, mediante lettera, telegramma, telefax, o e-mail da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.	
	In caso d'inerzia o d'impossibilità del presidente, la convocazione può essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano per età.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;	
	3. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	

	4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno e, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	In caso di parità di voti la deliberazione proposta s'intende approvata o non approvata secondo come ha votato chi presiede la riunione.	
	Ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendone il consiglio di amministrazione.	
	Articolo trentasette	
	Integrazione dell'organo amministrativo	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli altri li sostituiscono nei modi stabiliti nell'articolo 2386 c.c. (<i>Sostituzione degli amministratori</i>), non ricorrendo tuttavia, se esso non sia stato nominato, la necessità dell'approvazione del collegio sindacale.	
	Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Articolo trentotto	
	Compensi agli amministratori	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.	
	Articolo trentanove	
	Rappresentanza	

	IL presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.	
	Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vicepresidente la sottoscrizione del quale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nei limiti delle deleghe conferite loro, possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri e a estranei.	
	Articolo trentanove bis	
	Responsabilità per sanzioni fiscali	
	Secondo le disposizioni dell'art 11 (<i>Responsabili per la sanzione amministrativa</i>), sesto comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 (<i>Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n° 662</i>) la società assumerà, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società potranno commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.	
	L'assunzione sarà valida nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo e in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.	
	Sarà altresì esclusa nel caso in cui la colpa abbia le connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, terzo comma, dello stesso decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.	
	La particolare gravità della colpa si intenderà provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando sia riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari.	
	Articolo quaranta	
	Organo di controllo	
	L'assemblea, se obbligatoria per legge o comunque in via facoltativa, nomina un organo di controllo o un revisore legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei con-	

	ti, se non diversamente deliberato. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 2477 c.c.	
	TITOLO VI	
	Controversie	
	Articolo quarantuno	
	Clausola compromissoria	
	Le controversie insorte tra la società e i singoli soci e quelle insorte tra gli stessi soci che riguardino l'interpretazione, l'applicazione e la validità dell'atto costitutivo e di questo statuto, la validità delle deliberazioni assembleari e degli altri organi sociali, comprese quelle che riguardano i rapporti dei soci con gli organi sociali e, più in generale, l'esercizio dell'attività sociale, devono formare oggetto di un tentativo di conciliazione.	
	Il tentativo di conciliazione e la conciliazione sono disciplinati dal regolamento della camera di conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Cagliari.	
	Quando non è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, le controversie fra soci, quelle tra i soci e la società, anche se promosse dagli amministratori, dai liquidatori, dall'organo di controllo e dai revisori nominati e quelle promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere devolute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e nelle sue modificazioni, alla cognizione di arbitri rituali nominati nei modi stabiliti nel successivo articolo 40.	
	In particolare, sono devolute alla cognizione degli arbitri rituali:	
	a) le controversie tra i soci e quelle tra i soci e la cooperativa che abbiano per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie che riguardano la validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e da membri dell'organo di controllo.	
	L'obbligatorietà della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La domanda di adesione alla cooperativa deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale e senza tale accettazione deve essere rigettata.	
	L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco e liquidatore deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale.	
	Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che hanno per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie concernenti la validità delle deliberazioni	

	assembleari;	
	c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominato.	
	L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.	
	L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	Articolo quarantadue	
	Arbitri e procedimento	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri stabiliti negli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.	
	Gli arbitri sono in numero di	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 250.000,00.	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione, gli arbitri sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto e il lodo dovrà essere emesso nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una volta nel caso disciplinato nell'articolo 35, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Gli arbitri determinano nel momento della costituzione dell'organo le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e le comunicano alle parti.	
	Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate da tutte le parti.	

	Il lodo non è impugnabile, con l'eccezione costituita dal caso in cui, secondo quanto stabilito nell'articolo 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2013, n° 5 (<i>Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366</i>), gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili e quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Articolo quarantatré	
	Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi nei quali non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è motivo di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi verso la società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione nell'attività sociale.	
	Titolo VII	
	Scioglimento e liquidazione	
	Articolo quarantaquattro	
	Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Articolo quarantacinque	
	Devoluzione del patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci sovventori, eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59 e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;	
	Titolo VIII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo quarantasei	
	Regolamenti	
	Per disciplinare il funzionamento tecnico, organizzativo e finanziario e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.	
	In tali regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	

29 di 30

Io sottoscritto Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari ed iscritto al Collegio Notarile di Cagliari, Lanusei ed Oristano, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.